

# XV Incontro Compliance

## La corruzione pubblica e privata: dalla L. 190/2012 alla L. 3/2019

Prevenzione, presidio del rischio,  
controlli e nuove responsabilità

Roma, 25 giugno 2019

#aicom #incontrocompliance #anticorruzione #spazzacorrotti  
#antiriciclaggio #integrityasavalue

# **Relazione di Raffaele Piccirillo**

# **Le raccomandazioni in sospeso del GRECO (Groupe d'Etats contre la corruption) e la legge n. 3 del 2019**

**Terzo ciclo di valutazione:  
incriminazioni e finanziamento dei  
partiti e movimenti politici**

# Raccomandazioni in sospeso relative al tema «Incriminazioni»

## Arbitri e giurati

### **Raccomandazione i:**

*Ratifica del Protocollo addizionale (STE 191) in tema di corruzione degli arbitri e dei giurati.*

### **Raccomandazione iii:**

*Ampliamento dell'ambito di applicazione delle incriminazioni per corruzione attiva e passiva dei giurati stranieri (art. 6 del Protocollo addizionale) e incriminazione della corruzione attiva e passiva degli arbitri nazionali e stranieri.*

# *Corruzione internazionale*

## **Raccomandazione ii:**

*Incriminatione della corruzione attiva e passiva di tutti gli agenti pubblici stranieri, dei membri delle assemblee parlamentari straniere, dei funzionari internazionali, dei membri delle assemblee parlamentari internazionali, dei giudici e degli agenti delle corti internazionali.*

# Corruzione nel settore privato

**Raccomandazione iv:**

*Eliminare la procedibilità a querela*

# Traffico di influenze

## Raccomandazione v:

Incriminare il *volet actif* del traffico delle influenze *supposées*

# Procedibilità per i reati di corruzione commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero

## Raccomandazione ix:

- a) *Eliminare la necessità della richiesta del Ministro o della querela di parte quale condizione per perseguire i reati di corruzione commessi all'estero;*
- b) *Estendere la giurisdizione sugli atti di corruzione commessi all'estero da stranieri ma con il coinvolgimento di funzionari di organizzazioni internazionali, membri di assemblee parlamentari internazionali e funzionari di corti internazionali che siano al tempo stesso cittadini italiani.*

# Raccomandazioni in sospeso sul tema finanziamento della politica

## Raccomandazione iv:

- a) *elaborare un approccio coordinato per la pubblicazione delle informazioni sulla finanza dei partiti e delle campagne elettorali;*
- b) *assicurare che tali informazioni siano rese disponibili in modo coerente, comprensibile e tempestivo, provvedendo a renderle più facilmente accessibili e significative per il pubblico, anche attraverso il miglior uso della pubblicazione sul web.*

# Omogeneizzazione e consolidamento delle misure di controllo

- a) *Affidare a un organo indipendente, assistito se necessario da altre autorità, un mandato stabile, nonché poteri e risorse adeguate a consentire l'esercizio efficace dei controlli e inchieste, in modo da assicurare l'attuazione della disciplina dedicata al finanziamento politico;*
- b) *Vigilare affinché, nelle more della costituzione di un tale organismo, le istituzioni attualmente competenti elaborino delle prassi orientate all'efficace «mise en oeuvre» delle regole sul finanziamento dei partiti e delle campagne elettorali;*
- c) *Rafforzare la cooperazione e il coordinamento degli sforzi operativi e strategici tra le autorità investite della vigilanza sul finanziamento politico e di quelle investite dei servizi fiscali e repressivi.*

# Le risposte della legge n. 3 del 2019

# Reati contro la P.A. commessi all'estero

## **Art. 9 c.p.**

*Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi sul territorio dello Stato.*

*Se si tratta di un delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.*

*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.,*

*Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 3231 e 346-bis».*

## **Art. 10 (Delitto comune dello straniero all'estero).**

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

**La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis.»**

**Art. 322-bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)».**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

**5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;**

**5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;**

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.».

## Art. 323-ter (Causa di non punibilità)

Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

- **Art. 322-bis –Circostanze attenuanti**

- ...

- Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

## **Art. 9 (Operazioni sotto copertura).**

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli **317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis**, 452-quater-decies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni, ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, **prezzo** o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego **ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo** o compiono attività prodromiche e strumentali;

## **Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite).**

**Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.**

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro **o altra utilità**.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro **o altra utilità** riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o **per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio**.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.».

**art. 346. Millantato credito.**

Chiunque, millantando credito presso un PU, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il PU o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309 a € 2.065.

La pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa..., se il colpevole riceve o fa dare o

**art. 346-bis. Traffico di influenze illecite.**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati [ex artt. 319 e 319 ter], sfruttando relazioni esistenti con un P.U. o con un I.P.S., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il P.U. o l'I.P.S. ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri,

**Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite).**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati [ex artt. 318,319, 319 ter]e [nei reati di corruzione ex 322-bis], sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un P.U. o un I.P.S. o uno degli altri soggetti [ex art. 322 bis], indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un PU o un I.P.S. o uno degli altri soggetti [ex art. 322 bis], ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclus. da 1 A a 4A/6M

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o **altra utilità**.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o **altra utilità** riveste la qualifica di P.U. o di I.P.S..

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio

# INTERCETTAZIONI AMBIENTALI MEDIANTE CAPTATORE INFORMATICO

## **Art. 6 del d. lgs. 29 dicembre 2017, n. 216**

1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione\* puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

**Abrogato dalla legge n. 3/2019 il comma 2 che esigeva, per l'uso del captatore con funzione di intercettazione ambientale domiciliare, la prova che ivi fosse in corso l'attività criminosa.**

## **Art. 266 (Limiti di ammissibilità)**

**2-bis. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione\* puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4.**

## Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento)

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile indica le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, **e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.**

## **Sez. U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905**

L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico **è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991**, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, **la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso**).

## **Sez. U, Sentenza n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266906**

In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del D.L. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

## Prestazioni del *trojan horse*

- Intercettazioni ambientali ‘ambulanti’
- Captazione del traffico dati in entrata e in uscita dal dispositivo ‘infettato’
- Captazione di immagini, mediante attivazione della *web-camera*
- Perquisizione dell’*hard disk*
- Decrittazione di quanto digitato sulla tastiera collegata al sistema (*keylogger*)
- *Screenshot* del dispositivo bersaglio
- Aggiramento della crittografia *end-to-end*

# Prestazioni *trojan* ancora non disciplinate

- Funzionalità *keylogger* con apprensione di *username* e *pwd* (ispezione-perquisizione –sequestro?)
- *On line search*: Conversazioni in *chat* già effettuate, già inviate, ricevute o archiviate nella casella di posta dell'*account* (266 c.p.p.? 234 c.p.p.? Cass., Sez. 4, n. 40903 del 28/6/2016, n. 40903)
- Assimilabile a perquisizione, ma come si osservano da remoto le garanzie previste dagli artt. 247/1-bis e 254-bis/1-bis?
- Prove atipiche ex art. 189 c.p.p.?

# Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016, Grassi

## Rv. 268228

L'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti (tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia).

## Rv. 268227

**I messaggi di posta elettronica non inviati dall'utente, ma salvati nella cartella "bozze" del proprio account o in apposito spazio virtuale (come Dropbox o Google Drive), accessibili solo digitando nome utente e password, costituiscono dei documenti informatici, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.,** che, possono essere sequestrati nel luogo ove avviene l'accesso da parte dell'utente attraverso l'inserimento della password, indipendentemente dalla localizzazione all'estero del provider, dovendosi escludere che si tratti di corrispondenza, soggetta alla disciplina di cui all'artt. 254 cod. proc. pen., o di dati informatici detenuti dal provider, sequestrabili nell'ambito della procedura prevista dall'art. 254-bis cod. proc. pen.

**Sez. 5, Sentenza n. 1822 del 21/11/2017, Parodi, Rv.  
272319**

I messaggi "WhatsApp" e gli "SMS" conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., sicché la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., atteso che quest'ultima esige la captazione di un flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall'acquisizione "ex post" del dato conservato nella memoria dell'apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti.

## **Art. 9 (Operazioni sotto copertura).**

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:

a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli **317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis**, 452-quater-decies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni, ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, **prezzo** o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego **ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo** o compiono attività prodromiche e strumentali;